

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 “TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM”.

La legge regionale n. 8 del 2008 scaturisce dall'esigenza di adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna (l.r. 31 marzo 2005, n. 13) sotto il profilo della partecipazione del cittadino ai processi decisionali dei pubblici poteri. Tale adeguamento ha avuto ad oggetto modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 recante “Testo Unico in materia di iniziativa popolare e referendum” relativamente agli istituti di partecipazione, cioè all'iniziativa legislativa popolare, al referendum abrogativo, al referendum consultivo, all'istruttoria pubblica.

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare, in attuazione dell'art. 18 dello Statuto, si è previsto, in caso di iniziativa esercitata da parte di uno o più Consigli comunali, un aumento della corrispondente popolazione rappresentata (da 5.000 si passa a 50.000 abitanti). Inoltre il giudizio sull'ammissibilità della proposta d'iniziativa popolare e la delibera sulla sua validità, in precedenza spettanti rispettivamente alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare e all'Ufficio di Presidenza, sono stati attribuiti alla Consulta di garanzia statutaria. Infine, in attuazione dell'art. 18, comma 6, dello Statuto, si è prevista la possibilità, per i soggetti titolari del diritto d'iniziativa popolare (5.000 elettori, ciascun Consiglio provinciale, uno o più Consigli comunali che raggiungano almeno 50.000 abitanti), di sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse che, a differenza di quanto prescritto circa l'ammissibilità della proposta d'iniziativa legislativa, non risulta subordinata alla sussistenza di competenza regionale nella materia oggetto della relativa proposta.

Riguardo al referendum abrogativo di leggi, regolamenti o atti amministrativi di interesse generale, la legge n. 34 del 1999 è stata adeguata al nuovo art. 20 dello Statuto il quale amplia l'elenco degli atti non sottoponibili a referendum, cioè lo Statuto, i regolamenti interni degli organi regionali, le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, le leggi tributarie e di bilancio, le leggi elettorali, le leggi di attuazione ed esecuzione di normative comunitarie, le leggi di attuazione e ratifica di accordi internazionali ed i regolamenti attuativi delle suddette leggi. Inoltre, si è previsto che l'abrogazione di leggi comporti anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate. La Consulta di garanzia statutaria assume un ruolo centrale anche rispetto alla vicenda referendaria pronunciandosi sull'ammissibilità e validità delle richieste di referendum nonché sulla procedibilità definitiva di quest'ultimo. Resta ferma la competenza del Presidente della Giunta in merito alla indizione del referendum.

La disciplina del referendum consultivo, in attuazione dell'art. 21 dello Statuto, prevede un elenco tassativo dei soggetti legittimati alla proposta referendaria (80.000 iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se residenti regolarmente e continuativamente da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna; 10 Consigli comunali che rappresentino almeno 1/5 degli abitanti della Regione; 4 Consigli provinciali) e precisa che, ove ne sussistano i presupposti, l'Assemblea delibera (non più “può deliberare”) l'indizione del referendum per l'espressione di una valutazione della comunità regionale, su materie o leggi di competenza della Regione. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti; mentre possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure di referendum abrogativo. Il giudizio di ammissibilità sul quesito referendario spetta alla Consulta di garanzia statutaria cui compete anche pronunciarsi sulla regolarità della proposta.

Infine, viene inserito il nuovo Titolo V-bis relativo all'istruttoria pubblica allo scopo di includere maggiormente la società civile nei processi decisionali politico-normativi. L'istruttoria può essere esperita nei confronti di procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di

carattere generale, regolarmente presentati o formalizzati, di competenza sia dell'Assemblea che della Giunta. La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età tra i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in Comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli apolidi nonché le persone che –al di fuori dei casi precedenti- esercitano nel territorio regionale, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o studio. La richiesta di istruttoria deve essere presentata, da un comitato promotore, composto da almeno 20 elettori, il quale, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta, dovrà raccogliere le 5.000 firme necessarie ai sensi dello Statuto. In seguito al deposito di tali firme presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, il Direttore generale dell'Assemblea ne verifica la regolarità e trasmette la richiesta al Presidente dell'Assemblea. Entro 60 giorni dal deposito, l'Assemblea può indire l'istruttoria di cui, il responsabile del procedimento, con mezzi idonei, dà avviso alla popolazione. Entro 30 giorni, ma non prima di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, deve tenersi l'istruttoria che dovrà concludersi, salvo motivate deroghe, nei successivi 30 giorni.